

Transizione 5.0: dal 30 gennaio le comunicazioni di completamento investimento

Con riferimento al credito d'imposta transizione 5.0, il GSE, con un comunicato del 28 gennaio, ha annunciato che **dal 30 gennaio** sono **abilitate** le comunicazioni di conferma e completamento per le **domande tecnicamente ammissibili**. Nello specifico, viene previsto che, a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di **ammissibilità** previsti dal decreto "Transizione 5.0", di cui all'art. 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 convertito, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

Si tratta delle imprese che hanno presentato le istanze in data successiva al 6 novembre 2025, quindi **dopo** il DM 6 novembre 2025 che ha annunciato l'**esaurimento delle risorse** disponibili, con possibilità però di presentare comunque le domande.

Tali imprese potranno quindi ora procedere con l'iter, presentando le ulteriori comunicazioni richieste.

Il comunicato ha però precisato che "l'eventuale avanzamento delle suddette istanze **non implica**, a oggi, il conseguente **riconoscimento** del credito di imposta utilizzabile in compensazione".

Il comunicato del GSE ricorda infine che, secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 6 del DM 24 luglio 2024, l'impresa è tenuta ad **inserire sulla piattaforma** informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026.

Occorre quindi comunque rispettare il suddetto termine del **28 febbraio 2026**.

Ai fini del **completamento** dell'investimento, che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2025, a norma dell'art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali **nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'**autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di **formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

Con particolare riferimento al credito transizione 5.0, le FAQ hanno affermato che l'**interconnessione** dei beni 4.0, fermo restando che non incide sul completamento del progetto, deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata da presentare unitamente alla comunicazione di completamento (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

(MF/ms)